

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI
Via del Terminillo, 42 - 02100 – RIETI - TEL.0746 – 2781–PEC: asl.rieti@pec.it
www.asl.rieti.it C.F. e P.I. 00821180577

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE IN PSICOTERAPIA (ai sensi dell'art. 8, comma 4b del Regolamento n. 509/1998)

TRA

L'ASL Rieti, di seguito "Azienda ospitante" C.F. e P. IVA 00821180577, con sede legale in Rieti, Via del Terminillo n. 42 C.A.P. 02100, nella persona del Commissario Straordinario e Legale Rappresentante p.t. Dott. Mauro Maccari, nato a Roma il 12/01/1959, - Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 26.05.2023, per la carica domiciliato in Rieti, Via del Terminillo n. 42

E

La Scuola di psicoterapia dinamica Bios Psychè con sede didattica in 00198 Roma, via di Santa Teresa 23, gestita dalla Venti secondi S.r.l., con sede legale in 00153 Roma, via Roma Libera 23, C.F. e Partita IVA 14261041009, nella persona del Legale Rappresentante, Dott.ssa Gaia Ripepi, nata a Roma (RM) il 21/04/1981, C.F. RPPGAI81D61H501Q, residente per la sua carica presso la sede legale della Scuola,

PREMESSO CHE

- l'art. 3 della Legge n. 56/1989 stabilisce che, ai fini della formazione professionale all'esercizio dell'attività psicoterapeutica, le scuole di psicoterapia riconosciute sono equiparate alle scuole di specializzazione universitarie;
- ai sensi degli articoli 2 e 8 del Regolamento n. 509/1998, gli allievi delle scuole in psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio, suddiviso in almeno cento (100) ore per ciascun anno di corso, presso strutture pubbliche o enti privati accreditati/convenzionati col S.S.N. (Servizio Sanitario Nazionale), nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza;
- l'O.M. 10 dicembre 2004 e s.m.i prevede che, nell'atto di convenzione, debba risultare che il tirocinio è finalizzato alla formazione in psicoterapia secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/1998, che nella struttura ospitante si svolge attività di psicoterapia, che sia dichiarato il periodo di validità della stessa ed il numero massimo di allievi dell'Istituto promotore, che il tirocinio si debba svolgere con la supervisione di uno psicoterapeuta;

- la Scuola di psicoterapia dinamica Bios Psychè, legalmente riconosciuta come scuola di specializzazione in psicoterapia con Decreto Ministeriale del 15/11/2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 4/12/2018, ai sensi della legge.56/89 e del regolamento approvato con D.M. 509/98, richiede ai propri specializzandi l'espletamento dell'attività di tirocinio di 150 (centocinquanta) ore finalizzata alla formazione in psicoterapia secondo quanto previsto dall'art. 8 del decreto 509/98.

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1

L'ASL Rieti, assicura all'interno dei propri Servizi l'espletamento delle attività di tirocinio idonee ai fini della specializzazione in psicoterapia, secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/98, con l'acquisizione di documentate esperienze pratico-applicative. Nell'Ente ospitante si erogano servizi di psicoterapia e di diagnostica clinica e sono presenti psicoterapeuti che svolgono anche la funzione di tutor per gli specializzandi, i quali saranno accolti nel numero massimo di 6 (sei) nei periodi che saranno concordati tra i responsabili della Scuola e gli organi direttivi della Struttura ospitante.

ART. 2

All'attività di tirocinio di cui all'articolo 1 possono partecipare gli specializzandi (esclusivamente laureati in medicina e/o psicologia, abilitati all'esercizio delle rispettive professioni) iscritti ai corsi di specializzazione in psicoterapia della Scuola di psicoterapia dinamica Bios Psychè.

ART. 3

Il tirocinio formativo e di orientamento ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196/1997 non costituisce rapporto di lavoro; i tirocinanti non potranno essere utilizzati in sostituzione del personale.

Durante lo svolgimento del tirocinio di formazione ed orientamento, l'attività è seguita e verificata da un tutor psicoterapeuta designato dal soggetto promotore (Scuola di psicoterapia dinamica Bios Psychè), in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un tutor psicoterapeuta, indicato dall'Ente ospitante, come responsabile aziendale;

Per ciascun tirocinante inserito nella struttura ospitante, in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- a. il nominativo del tirocinante;
- b. i nominativi dei tutor del soggetto promotore e della struttura ospitante;

- c. gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza all'interno della struttura ospitante;
- d. le strutture dell'Ente ospitante (sedi, reparti, uffici, etc.), con specifica finalizzazione all'attività psicoterapeutica e alla diagnosi clinica, presso cui sarà svolto il tirocinio.

ART. 4

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo i tirocinanti sono tenuti a:

1. svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
2. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
3. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
4. rispettare il segreto professionale e mantenere un comportamento deontologicamente corretto, con particolare attenzione al rapporto diretto con i pazienti, nonché a rispettare quanto disposto dalla legge n. 196/2003 sulla privacy.

ART. 5

La presente Convenzione comporta i seguenti oneri:
per la Scuola:

- la supervisione al tirocinante prevista dal progetto formativo (vedi art. 3);
- la garanzia di copertura assicurativa di cui al successivo art. 6;
- la predisposizione della modulistica necessaria allo svolgimento del tirocinio.

per l'Ente ospitante:

- la definizione di un progetto formativo in psicoterapia;
- la sicurezza, l'igiene, la partecipazione a eventuali attività di aggiornamento;
- il tutoraggio;
- la certificazione a fine tirocinio nella forma predisposta per tempo dalla Scuola.

ART. 6

La Scuola di psicoterapia dinamica Bios Psychè assicura che, nell'espletamento dell'attività di tirocinio, gli specializzandi siano coperti da adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile contro terzi, nonché da polizza INAIL infortuni contro gli eventuali rischi derivanti dall'espletamento del tirocinio;

La Scuola di psicoterapia dinamica Bios Psychè si impegna ad inviare all'Ente ospitante copia delle polizze assicurative prima dell'inizio del tirocinio formativo.

ART. 7

La presente convenzione ha validità di 1 anno dalla data della sua sottoscrizione, eventuali rinnovi saranno approvati con appositi atti scritti.

ART. 8

La presente convenzione non comporta alcun onere per la Scuola di psicoterapia dinamica Bios Psychè in conseguenza dell'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dall'Ente ospitante. Parimenti nessuna spesa, a nessun titolo, sarà a carico dell'Ente ospitante.

ART. 9

Per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

ART. 10

La presente convenzione viene redatta in carta libera, ai sensi dell'art. 16, tabella allegato "B" del D.P.R. n. 642/1972, e verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, comma 2 e 39 del D.P.R. n. 131/1986.

Letto, approvato e sottoscritto

Rieti_____

Azienda Sanitaria Locale Rieti
Il Commissario Straordinario
Dott. Mauro Maccari

Scuola di psicoterapia dinamica Bios Psychè
Legale Rappresentante
Dott.ssa Gaia Riperi
